



FLC CGIL | *federazione lavoratori
della conoscenza*

Sindacato Provinciale
Via Giotto Ciardi 8 - 57121 LIVORNO

email: livorno@flcgil.it

tel. 0586- 228432
fax 0586-228431

LIVORNO

Notis News n°10

2 LUGLIO 2016

pag. 16

SOMMARIO

1. **ORGANICI SCUOLA 2016/2017: PERSONALE ATA, PUBBLICATA LA CIRCOLARE PER IL TRIENNIO 2016/2018**
2. **DOCENTI NEO ASSUNTI: ADEMPIMENTI PER CHI HA DIFFERITO LA PRESA DI SERVIZIO**
3. **CARTA DEL DOCENTE (500 EURO): REGOLE E PROCEDURE PER LA RENDICONTAZIONE**
4. **PENSIONI: CAMBIARE RADICALMENTE LA RIFORMA FORNERO E DARE SOLUZIONE A "QUOTA 96"**
5. **IL MIUR EMANA LA DIRETTIVA SULLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI**
6. **DOCENTI PRECARI SCUOLA DELL'INFANZIA: PUBBLICATO IL DECRETO PER LA FASE NAZIONALE DI ASSUNZIONI 2016/2017**
7. **GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DOCENTI: ENTRO VENERDI' 8 LUGLIO SCIOGLIMENTO RISERVE, DICHIARAZIONE TITOLO DI SOSTEGNO E DICHIARAZIONE TITOLI DI RISERVA**
8. **BONUS DOCENTI: LA FLC CGIL IMPUGNA IL DECRETO MINISTERIALE SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ALLE SCUOLE**
9. **DOCENTI NEO ASSUNTI: COME SI CALCOLANO LE FERIE E LE FESTIVITA' SOPPRESSE**
10. **PRECARI SCUOLA: L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (NASPI) PER I CONTRATTI IN SCADENZA 2016**
11. **UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2016/2017: SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA'**
12. **CONCORSO DOCENTI: CHIARIMENTI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE E SULLE GRADUATORIE DI MERITO**
13. **PRONTO IL REGOLAMENTO DEL NUOVO CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI**
14. **MOBILITA' SCUOLA 2016/2017: I POSTI DISPONIBILI DOPO I TRASFERIMENTI PROVINCIALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**
15. **OBBLIGHI DI SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL TERMINE DELLE LEZIONI**
16. **DOCENTI PRECARI SCUOLA DELL'INFANZIA: LE NOVITA' PER LE ASSUNZIONI 2016/2017**
17. **BONUS DOCENTI: I FONDI ASSEGNATI ALLE SCUOLE SONO COMPRENSIVI DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO**
18. **ESTERO: IL MAECI STA ANCORA ASPETTANDO GODOT**

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1 Organici scuola 2016/2017: personale ATA, pubblicata la circolare per il triennio 2016/2018

Il Miur pubblica lo schema di Decreto Interministeriale con le tabelle di ripartizione dei posti (203.534) alle regioni per i diversi profili e fornisce le indicazioni operative.
30/06/2016

Il **Ministro dell'Istruzione** ha pubblicato la [nota 17763 del 30 giugno 2016](#) con cui si trasmette lo [schema di Decreto Interministeriale](#) che ripartisce la **dotazione organica del personale ATA** per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

In **allegato** la nostra [scheda di approfondimento](#).

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche a livello nazionale ha durata **triennale**, eventualmente rivedibile annualmente - art. 1 legge 107/15 - ed è di **203.534 posti**, tetto imposto dalla legge di stabilità 2015 con i tagli oramai a regime di 2.020 posti nei profili di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici. Rispetto allo scorso anno 2015/2016 si **conferma la dotazione complessiva**, mentre si evidenzia un decremento di 20 posti rispetto alla dotazione organica dell'a.s. 2014/2015 che era di 205.554 posti. Rispetto alla conferma dei posti dello scorso anno ci sono però 22 posti in più di assistente tecnico, 29 posti in più di collaboratore scolastico e 51 posti in meno di Dsga.

Resta **invariato il numero di accantonamenti** (per appalti e LSU) per il profilo di collaboratore scolastico (11.857).

Il numero delle Istituzioni scolastiche nell'a.s. 2016/2017 è di 8.068 scuole autonome. Il totale, comprensivo di 338 scuole sottodimensionate, è di 8.281 inclusi 125 CPIA.

[scheda flic cgil organici scuola personale ata as 2016 2017](#)

[nota 17763 del 30 giugno 2016 trasmissione schema decreto interministeriale organici ata a s 2016 2018](#)

[schema di decreto interministeriale organici ata a s 2016 2018 giugno 2016](#)

2 Docenti neo assunti: adempimenti per chi ha differito la presa di servizio

Dichiarazioni obbligatorie e facoltative e regolarizzazione economica del contratto individuale di lavoro.

29/06/2016

I docenti neo assunti che hanno **differito la presa di servizio** assumeranno servizio nella sede assegnata venerdì 1 luglio 2016 (o al termine degli esami di stato). Chi ha differito al 1 settembre 2016 dovrà assumere servizio nella scuola/ambito ottenuto con la mobilità.

Tutti i docenti hanno già stipulato, nei mesi scorsi, il **contratto individuale di lavoro** attraverso le istanze online. Il contratto è stato già registrato e deve solo essere formalmente confermato, ai fini economici, con la registrazione a sistema dell'effettiva presa di servizio da parte del Dirigente della scuola assegnata.

Questa registrazione permetterà la regolare **emissione dello stipendio** a partire dal mese di luglio (vedi [nota 1974/16](#)).

Tenuto conto che gli uffici scolastici territoriali hanno emanato disposizioni non univoche, consigliamo di portare con sé la **copia del contratto e dell'accettazione** a suo tempo ottenuta dal SIDI.

All'atto dell'assunzione in servizio sono richiesti alcuni **adempimenti**.

Documenti di rito

I documenti di rito sono quelli che attestano i titoli, le condizioni e gli stati per essere assunti nella pubblica amministrazione: dati anagrafici, condanne penali, obbligo di leva, titoli di studio, abilitazione, specializzazione di sostegno (se posseduta), ecc.

Teoricamente non sarebbero più da produrre in quanto già dichiarati nelle domande di inclusione nelle graduatorie o di partecipazione al concorso, come ha specificato il Miur con la [circolare 65/03](#). Le Ragionerie dello Stato continuano a chiedere tale adempimento ai fini della registrazione del contratto e pertanto permane l'obbligo entro 30 giorni dalla data di assunzione. In considerazione delle norme generali sull'autocertificazione ([DPR 445/00](#) e

successive modifiche e integrazioni) non è necessario produrre alcun certificato ma è sufficiente un'autocertificazione: di norma la scuola mette a disposizione uno o più modelli da compilare e firmare.

Ricordiamo che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del Decreto legge 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, nella [legge 98/13](#).

Dichiarazione dei servizi

All'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, si deve effettuare la "dichiarazione dei servizi" (art. 145 del DPR 1092/1973 e art. 2 del DPR 351/1998) nella quale devono essere elencati tutti i titoli posseduti ed i servizi prestati nello Stato (compreso il servizio militare), negli enti pubblici, nel privato e anche le attività di lavoro autonomo o da libero professionista.

Questa dichiarazione, che è necessaria anche ai fini dei calcoli pensionistici, andrebbe presentata entro 2 anni dall'assunzione, ma è sempre opportuno farla il prima possibile.

Per la dichiarazione è disponibile un modello e le relative istruzioni di compilazione ([nota 1943 del 10 agosto 1999](#)).

Ulteriori adempimenti

Ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera consente di far valere i servizi di insegnamento (valutabili) svolti precedentemente all'assunzione, per ottenere il riconoscimento dell'anzianità e un livello stipendiale più alto.

La ricostruzione di carriera avviene su domanda che può essere presentata una volta **superato l'anno di formazione** e comunque non prima del 1 settembre dell'anno scolastico immediatamente successivo, altrimenti è considerata intempestiva. La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate **dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno**.

Nella domanda, rivolta al Dirigente scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili con dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni (ai sensi del Dpr n. 445/00).

Domande ai fini previdenziali

Se non lo si è già fatto, è possibile presentare le domande (computo/riunione/riscatto/ricongiunzione) ai fini della pensione che servono ad incrementare i **periodi validi per la futura pensione** e quindi riguardano tutti i periodi di lavoro con iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi (Tu 1092/73 e legge 7/2/79 n. 29) compreso il servizio reso come libero professionista (legge 5/3/90 n. 45), le indennità di disoccupazione, il riconoscimento del periodo legale di studi, le specializzazioni per il sostegno, i corsi di specializzazione di durata non inferiore ai due anni (SSIS compresa), il servizio di leva o civile ecc.

La valutazione sull'opportunità, anche da un punto di vista economico, di effettuare alcune di queste richieste va valutata caso per caso e pertanto è opportuno rivolgersi per la consulenza alle sedi della [FLC CGIL](#) o del patronato [INCA](#).

Adesione al fondo pensione ESPERO

Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla pensione "tradizionale" una eventuale pensione integrativa. Questa "seconda" pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare. I lavoratori neo-assunti, hanno più di altri un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione complementare. In particolare nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (**Fondo Espero**). Consigliamo di rivolgersi alla FLC territoriale per verificare le condizioni e le opportunità dell'adesione al fondo.

È possibile acquisire informazioni anche collegandosi al [sito del fondo](#) sul quale è disponibile anche una procedura di simulazione.

[nota 1974 del 28 giugno 2016 indicazioni registrazione sidi assunzioni differite](#)

3 Carta del docente (500 euro): regole e procedure per la rendicontazione

Confermata la scadenza del 31 agosto. Manca ancora la nota esplicativa del Miur.
27/06/2016

Per l'anno scolastico 2015/2016 non è stata attivata una vera e propria carta, ma l'importo di 500 euro è stato direttamente accreditato a tutti **docenti a tempo indeterminato**. Sull'**esclusione** dei docenti a tempo determinato e degli educatori è stata assunta una [iniziativa legale unitaria](#).

La **rendicontazione** delle spese sostenute deve avvenire entro il **31 agosto 2016**. Mancano ancora le indicazioni operative sulle modalità di rendicontazione, anche se molte scuole hanno già predisposto le relative procedure. Nei giorni scorsi abbiamo [sollecitato](#) unitariamente il Ministero.

Le tipologie di spese che è possibile rendicontare, in attesa di delle ulteriori indicazioni del Ministero, sono [reperibili](#) nella [nota 15219/16](#) di accompagnamento del DPCM 23 settembre 2016.

Il Ministero ha anche pubblicato alcune [FAQ](#).

Qualora dal rendiconto risulti un importo **inferiore ai 500 euro**, la differenza sarà detratta dalla carta dell'anno scolastico successivo.

È possibile rendicontare anche importi che **superano i 500 euro**: l'importante che per almeno 500 euro siano riferiti alle tipologie di spese previste.

4 Pensioni: cambiare radicalmente la riforma Fornero e dare soluzione a "quota 96"

Il Comitato direttivo della FLC CGIL approva un ordine del giorno.

27/06/2016

Il 20 giugno 2016 si è riunito a Roma il **Comitato direttivo nazionale della FLC CGIL** che ha approvato un **ordine del giorno** alla luce dell'incontro tenuto dalle confederazioni con i rappresentanti del Governo sul **sistema pensionistico**. Il massimo organismo del nostro sindacato ha espresso una "forte preoccupazione riguardo le proposte del Governo relative a una revisione della riforma Fornero, proposte che mettono in discussione la positiva apertura di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali". "La piattaforma di CGIL, CISL e UIL presentata nei luoghi di lavoro e tra i pensionati – si legge nell'ordine del giorno – non trova per il momento a quel tavolo alcuna risposta, a partire dalla richiesta per i dipendenti di una maggiore flessibilità in uscita dal lavoro, senza il ricatto delle penalizzazioni".

Il **sindacato dei lavoratori della conoscenza** considera la **riforma Fornero** "iniqua perché penalizza giovani, lavoratori e pensionati" e non approva "il tentativo del Governo di affidare alle banche e alle assicurazioni pezzi di stato sociale". Per il Comitato direttivo della FLC CGIL la riforma Fornero "deve essere cambiata radicalmente assicurando una pensione dignitosa a giovani, precari e pensionati e lasciando alle persone, in un contesto di criteri equi e senza penalizzazioni, la libertà di decidere il momento del pensionamento, anche per favorire il ricambio generazionale". A tutti i lavoratori pubblici e privati vanno date adeguate soluzioni, "con un'attenzione nel comparto della conoscenza, al tema della **quota 96** per i lavoratori della scuola e dell'AFAM che nonostante svariate assicurazioni non hanno trovato risposte a un diritto maturato nel 2012".

5 Il MIUR emana la Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici

La Ministra recepisce parte delle modifiche richieste dal CSPI. Continua il nostro impegno sulle criticità ancora presenti.

01/07/2016

Il 28 giugno, con una iniziativa alla quale è stato dato un grande risalto, la Ministra Giannini ha presentato ai Direttori Generali regionali la [Direttiva 25](#) sulla **valutazione dei dirigenti scolastici**.

Al "**confronto con i partecipanti**" previsto dal programma dell'iniziativa non hanno potuto partecipare le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Professionali della dirigenza scolastica che non sono state invitate.

È stata dunque di una iniziativa del tutto **autoreferenziale** utilizzata per pubblicizzare per l'ennesima volta la "bontà" della legge 107 e delle scelte del MIUR e per affermare la forza risolutiva del "voto" e del "premio" dato al personale della scuola per attivare il miglioramento del sistema scolastico.

È questa una semplificazione sbagliata e controproducente che sposta l'attenzione dalla valutazione dei processi e delle azioni di miglioramento al "premio" e alla "punizione" dei lavoratori. Il Governo e la Ministra continuano a "scommettere" su scelte che in molti casi i, come sull'organico di potenziamento, il bonus premiale e l'assunzione dagli ambiti, si stanno dimostrando molto più problematiche del previsto.

In nessun punto del comunicato stampa pubblicato sul sito del MIUR viene richiamato il contributo di proposta fornito dalla rappresentanze sindacali dei dirigenti scolastici e il lavoro svolto dal CSPI che pure hanno apportato significativi miglioramenti al testo iniziale.

La [Direttiva](#) accoglie molti dei suggerimenti contenuti nel parere del CSPI che garantiscono una maggiore partecipazione dei dirigenti scolastici al processo di valutazione e una suo miglior collegamento alle azioni svolte dal dirigente e alla specificità della funzione. L'eliminazione dei livelli di valutazione definiti attraverso **giudizi qualitativi** (eccellente, molto buono e buono) e il rinvio alla contrattazione integrativa per la quantificazione della diversificazione retributiva fra i "gradi" di valutazione previsti (mancato raggiungimento degli obiettivi, buon raggiungimento degli obiettivi, avanzato raggiungimento degli obiettivi, pieno raggiungimento degli obiettivi dell'incarico dirigenziale) migliorano la possibilità di assicurare **oggettività, equità e trasparenza** all'erogazione del salario accessorio.

Resta senza soluzione il problema di garantire la necessaria **omogeneità nazionale** alla contrattazione integrativa regionale che il CSPI aveva risolto con l'invito a stipulare un'**Intesa nazionale** fra il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area V sull'applicazione alla retribuzione di risultato della differente valutazione dei dirigenti scolastici.

Su tutto il percorso della valutazione dei dirigenti scolastici, che emergerà con maggior chiarezza dalle Linee Guida (da emanare entro trenta giorni dalla registrazione della Direttiva) e dai Piani Regionali di valutazione e vedrà già una prima applicazione nel mese di luglio con l'assegnazione degli obiettivi degli incarichi dirigenziali, dovrà essere esercitata la necessaria attenzione per assicurare il rispetto di principi fondamentali: **oggettività e trasparenza dei criteri di valutazione e degli indicatori, rapporto fra risorse assegnate e risultati attesi, competenza, terzietà e collegialità del nucleo di valutazione, restituzione al dirigente dell'istruttoria del nucleo, partecipazione del valutato al processo di valutazione.**

Su tutte queste questioni torneremo a chiedere, nell'interesse dei dirigenti scolastici e insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, che sia attivato un **confronto a livello nazionale**.

[direttiva 25 del 28 giugno 2016 valutazione dirigenti scolastici](#)

6 Docenti precari scuola dell'infanzia: pubblicato il decreto per la fase nazionale di assunzioni 2016/2017

Le domande dal 29 luglio al 9 agosto attraverso istanze online.

23/06/2016

Il 22 giugno 2016 è stato pubblicato il [Decreto ministeriale 496](#) che regola le **procedure di assunzione** a livello nazionale dei docenti della scuola dell'infanzia inclusi nelle graduatorie di merito del concorso 2012.

Si tratta del decreto attuativo delle [disposizioni](#) previste nella [legge 89/16](#) di conversione del DL 42/16.

I docenti della scuola dell'infanzia inclusi a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso 2012 possono **presentare domanda** per partecipare alla procedura nazionale dal 29 luglio al **9 agosto 2016** attraverso istanze online.

Qualora si fosse assunti nella regione di inclusione la domanda presentata non sarà presa in considerazione.

Requisiti per la presentazione della domanda

Essere inclusi a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la scuola dell'infanzia e non essere già di ruolo come docente nella scuola statale (anche per altro ordine o grado).

Cosa va indicato nella domanda

Nella domanda vanno indicate, in ordine di preferenza, tutte le regioni a partire da quella di inclusione nella graduatoria di merito.

Qualora si sia in possesso della specializzazione di sostegno è possibile indicare la priorità tra posto comune e posto di sostegno.

Come avvengono le assunzioni a livello nazionale

Nelle regioni nelle quali non sono presenti graduatorie di merito o dove gli inclusi siano in numero inferiore al 50% dei posti destinati alle assunzioni, sarà accantonata una quota del 15% destinata alle assunzioni nazionali (i restanti posti saranno assegnati alle graduatorie ad esaurimento).

Una volta completate le operazioni di assunzione nelle varie regioni i docenti che hanno presentato domanda e hanno ancora titolo (non sono stati ancora assunti) partecipano alla fase nazionale sui posti accantonati. L'assegnazione alle regioni avverrà sulla base del punteggio e delle precedenza possedute e tenendo conto delle priorità tra posto comune e sostegno. La procedura è analoga a quella della fase B delle assunzioni del piano straordinario: a partire dal primo aspirante (quello con il maggior punteggio/precedenze) si assegna la prima regione disponibile nell'ordine indicato e così via.

Come si accettano le nomine

La procedura di accettazione delle nomine avverrà con modalità web. Al momento dell'accettazione saranno indicate le modalità per l'assunzione in servizio. Se si ottiene la nomina e si decide di non accettare si sarà cancellati sia dalle graduatorie di merito che da quelle ad esaurimento (qualora si sia inclusi).

Cosa succede se non si presenta la domanda

Se non si presenta la domanda non si partecipa alla fase nazionale di assunzioni. Ricordiamo che al termine di questa procedura le graduatorie del concorso 2012 sono soppresse.

Il nostro commento

Ribadiamo che questo provvedimento è un **atto dovuto** per i docenti delle **graduatorie di merito** della scuola dell'infanzia che parzialmente li ripaga della mancata assunzione nella fase di potenziamento del Piano nazionale di stabilizzazioni. Rimane intatto il **diritto alla stabilizzazione dei docenti delle GAE**, come previsto dalla legge 296 del 2006, che avranno diritto nelle regioni senza graduatorie di merito all'85% dei posti.

Senza il potenziamento, lo scorrimento delle GAE, soprattutto nelle regioni del Sud, diventa **arduo**. A preoccuparci sono i dati sulla denatalità che hanno portato a tagli considerevoli dei posti dell'infanzia anche in regioni del Nord.

La **generalizzazione** della scuola dell'infanzia, l'utilizzo del tempo normale delle **40 ore** come giornata pedagogica, l'istituzione delle **sezioni primavera** aggregate alla scuola statale e da ultimo, ma non ultimo l'istituzione del **potenziamento** su questo segmento di scuola sono una risposta di qualità ai cittadini da una parte e ai precari dall'altra, entrambi facce della stessa medaglia che vede nel risparmio il diniego dei **legittimi diritti**.

[decreto ministeriale 496 del 22 giugno 2016 assunzioni scuola dell'infanzia da graduatorie di merito 2016 2017](#)

7 Graduatorie ad esaurimento docenti: entro venerdì 8 luglio scioglimento riserve, dichiarazione titolo di sostegno e dichiarazione titoli di riserva

Tutte le dichiarazioni attraverso le istanze online. La chiusura delle funzioni è prevista alle ore 14.

23/06/2016

Il MIUR ha trasmesso con la [nota 16827 del 22 giugno 2016](#) il [decreto ministeriale 495 del 22 giugno 2016](#) con il quale si fissano i termini e le procedure per le **operazioni di integrazione delle graduatorie ad esaurimento e per le operazioni annuali** relative all'anno scolastico 2016/2017.

Le procedure sono attive dal 23 giugno con **scadenza 8 luglio 2016 alle ore 14**. I requisiti e i titoli da dichiarare devono essere posseduti entro la data di scadenza della domanda.

Tutte le operazioni devono essere effettuate con modalità web, previa registrazione alle istanze online. È disponibile sul nostro sito una [guida](#) che illustra le procedure da seguire per la **registrazione**.

Di seguito una guida alle varie procedure

Scioglimento della riserva

Per coloro che sono inclusi **con riserva nelle graduatorie ad esaurimento** e che conseguono l'abilitazione entro venerdì 8 luglio 2016, utilizzando la specifica applicazione presente nelle istanze online (modello 2). Con tale procedura è anche possibile dichiarare il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese per la scuola primaria.

Dichiarazione del titolo di sostegno

Per coloro che sono già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno **entro venerdì 8 luglio 2016**, sarà possibile dichiararlo ai fini dell'inclusione in una fascia aggiuntiva degli elenchi di sostegno. Non sono tenuti ad effettuare tale dichiarazione coloro che abbiano già dichiarato il possesso della specializzazione per il sostegno. Per dichiarare il titolo dovranno utilizzare la specifica applicazione presente nelle istanze online (modello 4).

Dichiarazione del titolo alla riserva dei posti

Per coloro che sono già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento è possibile, se non già presente, dichiarare il diritto alla riserva dei posti (Legge 68/99 e art.6 c.3-bis Legge 80/06) attraverso una specifica applicazione delle istanze online (Modello 3). Il **requisito dell'iscrizione alle liste speciali per il collocamento** deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

[nota 16827 del 22 giugno 2016 trasmissione dm 495 16 scioglimento riserve graduatorie ad esaurimento](#)
[decreto ministeriale 495 del 22 giugno 2016 scioglimento riserve graduatorie ad esaurimento](#)

8 Bonus docenti: la FLC CGIL impugna il decreto ministeriale sui criteri di ripartizione delle risorse alle scuole

Il DM discrimina il personale a tempo determinato e contrasta con la stessa legge 107. Posta la questione della legittimità costituzionale della norma. Le risorse del bonus vanno assegnate in un quadro di regole condivise con i docenti.

23/06/2016

La FLC CGIL ha **notificato il ricorso** presso il Tar Lazio avverso il Decreto Ministeriale 159/16 relativo ai criteri di ripartizione del bonus alle scuole per la **valorizzazione del merito del personale docente**.

In base a quanto previsto dal DM **la somma di 200 milioni di euro** destinati al bonus deve essere **ripartita in proporzione al numero dei docenti di ruolo** in servizio presso ciascuna scuola. In questo modo l'Amministrazione **viola le stesse disposizioni previste dalla legge 107** che, al comma 126, ha stabilito che le risorse devono essere ripartite alle scuole in proporzione alla dotazione organica di scuola e non in base al solo numero dei docenti di ruolo in servizio nella sede scolastica.

Sotto altro profilo, **la norma opera un'inaccettabile discriminazione nei confronti dei docenti a tempo determinato** in quanto questi vengono esclusi dal bonus pur prestando il

proprio lavoro con gli stessi impegni e gli stessi doveri del personale di ruolo ma non potendo godere degli analoghi diritti. Tale differente trattamento è in forte contrasto con il diritto dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE) e, ricordiamo, **l'Italia è stata già sanzionata** dalla Corte di Giustizia europea per la disparità di trattamento riservata al personale precario rispetto a quello di ruolo. L'esclusione del personale a tempo determinato dalla possibilità di beneficiare del bonus risulta, infine, particolarmente penalizzante per le scuole in cui più incidente è la presenza di docenti precari.

Tanto ha portato la FLC CGIL non solo a richiedere la **rimessione della legge** alla Corte Costituzionale per evidente incompatibilità con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti tanto dal diritto europeo che dalla Costituzione italiana ma anche a **sollevare dinanzi al Tar Lazio una pregiudiziale comunitaria** al fine di ottenere la rimessione della questione alla Corte di Giustizia europea.

La FLC CGIL è convinta che la scuola abbia bisogno di risorse aggiuntive finalizzate al miglioramento dei processi formativi, ma queste risorse - comprese quelle del bonus - **devono essere ripartite e assegnate in un quadro di legittimità** e di regole condivise che non escludano **né discriminino i lavoratori della scuola**.

9 Docenti neo assunti: come si calcolano le ferie e le festività sopresse

Anche per i neo assunti valgono le regole del contratto nazionale (CCNL).

23/06/2016

Le **ferie** e le **festività sopresse** (legge 937/77) spettanti al personale a tempo indeterminato sono regolate dagli artt. 13 e 14 del [contratto nazionale di lavoro](#) (CCNL).

Ferie

Le ferie spettanti ai docenti a tempo indeterminato (anche neo assunti) sono:

30 giorni (su base d'anno scolastico) qualora non si siano ancora svolti almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni, anche da supplente)

32 giorni (su base d'anno scolastico) qualora si siano già svolti almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni, anche da supplente): dal quarto anno.

Le ferie sono calcolate **in proporzione ai mesi di servizio** prestato nell'anno scolastico (una frazione di almeno 16 giorni corrisponde ad un mese).

Festività sopresse

Le festività sopresse sono di norma 4 giorni (su base di anno scolastico) anche in questo caso sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato nell'anno scolastico (una frazione di almeno 16 giorni corrisponde ad un mese).

Fruizione delle ferie e delle festività

Sia le ferie che le festività sopresse, per il personale docente, possono essere **fruite solo nei periodi di sospensione** dell'attività didattica, fatti salvo un massimo di 6 giorni che possono essere fruiti in corso d'anno secondo le modalità stabilite dal comma 9 dell'art. 13 del CCNL.

Docenti neo assunti che hanno differito l'assunzione in servizio o assunti in corso d'anno

I docenti neo assunti che hanno **differito** l'assunzione in servizio al 1/7/2016 (o al termine degli esami di stato) perché in servizio con contratto a tempo determinato in altra scuola e/o altra provincia, hanno gli stessi diritti e trattamento degli altri docenti a tempo determinato fino al 30/6, fermo restando la proporzionalità ai mesi di effettivo servizio.

Il periodo di **servizio a tempo determinato** svolto nel corso dell'anno scolastico vale comunque ai fini del calcolo complessivo. Eventuali periodi di ferie computate (in attuazione delle disposizioni della legge di stabilità 2013) nei periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ...) non incidono sul numero complessivo di giornate spettante di diritto, in quanto l'imposizione d'ufficio esercitata dall'amministrazione durante la sospensione dell'attività didattica è finalizzata, per legge, esclusivamente al divieto di pagamento sostitutivo delle ferie alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Con l'effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato in data **1/07/2016** si ha diritto a fruire sia della quota di ferie maturate fino al 30/6, che alla quota relativa ai due mesi a tempo indeterminato. Anche nel caso di docenti che hanno assunto servizio a novembre/dicembre in

fase C e avevano un periodo precedente di servizio il calcolo delle ferie terrà conto dell'intero servizio svolto sia tempo determinato che indeterminato.

Inoltre, come noto, nei mesi di luglio ed agosto sono interrotte tutte le attività didattiche (per legge) ad eccezione degli esami di stato e delle prove supplementari e scrutini supplementari se la scuola li ha previsti a luglio e agosto come abbiamo illustrato nel nostro [approfondimento](#).

10 Precari scuola: l'indennità di disoccupazione (NASpI) per i contratti in scadenza 2016

L'indennità di disoccupazione dopo il Jobs Act: come funziona e come presentare le domande.

22/06/2016

In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ricordiamo che è possibile accedere all'**indennità di disoccupazione (NASpI)** una volta concluso il contratto di lavoro.

I requisiti e tutte le altre informazioni utili sono disponibili nella nostra [scheda di lettura](#).

Ricordiamo anche che la **domanda** va presentata **esclusivamente per via telematica**.

Consigliamo, in considerazione della complessità delle novità introdotte, di rivolgersi alle [sedi territoriali della FLC CGIL](#) e al [patronato INCA](#), per la presentazione della domanda o per informazioni al riguardo.

[scheda flc cgil nuove prestazioni per la disoccupazione previste dal jobs act](#)

11 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/2017: sintesi delle principali novità

In una scheda i contenuti più significativi dell'ipotesi di contratto integrativo sottoscritta da tutti i sindacati il 15 giugno 2016.

16/06/2016

L'[ipotesi di contratto integrativo](#) annuale sulle **utilizzazioni e assegnazioni** del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 è stata sottoscritta da tutti i sindacati al Miur il 15 giugno 2016. Ora si dovrà attendere l'**autorizzazione** da parte del MEF e Funzione pubblica per la firma definitiva.

L e **scadenze per la presentazione delle domande** saranno stabilite dal Miur nella successiva nota di trasmissione del contratto definitivo.

In sintesi le novità più significative.

- Tutte le **domande** sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria, in quanto provvedimenti annuali, saranno direttamente **su scuola e non su ambito territoriale**.
- Si conferma il **numero di preferenze esprimibili** (20 nella primaria e infanzia, 15 nella secondaria) sia per preferenze specifiche (scuole) che sintetiche (comune, distretto, provincia).
- Tali operazioni annuali verranno effettuate sia sui **posti residui dell'organico di diritto** (fatta salva la quota destinata alle nuove assunzioni a tempo indeterminato per il 2016/2017), compresi i posti assegnati sul potenziamento, che sui **posti in deroga** (organico di fatto) ai sensi del comma 69 della legge 107/15.
- Oltre alle tradizionali domande di utilizzazione (per i perdenti posto trasferiti d'ufficio, su sostegno per chi ha titolo, sui posti di lingua inglese nella primaria, sui licei musicali, ecc ...) potranno presentare domanda anche i **docenti della ex DOS** che hanno chiesto la conferma senza ottenerla.
- Per quanto riguarda gli **utilizzi dei docenti** delle classi di concorso A031, A032 e A077 nei **licei musicali** (art. 6-bis) si è sostanzialmente confermato quanto già previsto lo

scorso anno al fine di garantire il massimo di continuità possibile (anche per i neo assunti 2015/2016 in servizio nei licei musicali con contratto a tempo determinato per l'anno in corso), in attesa che si possa pervenire quanto prima alla stabilizzazione di questi docenti. Regolate anche le modalità per operare nella possibile (ancorché poco probabile) situazione di contrazione di ore ai fini della conferma.

- L'**assegnazione provvisoria** potrà essere richiesta da parte di tutti i docenti (quindi anche dai docenti che diventeranno titolari di ambito ed anche da parte dei neo assunti 2015/2016 in deroga al blocco triennale) purché in possesso di uno dei requisiti previsti. La domanda potrà essere richiesta (in subordine) anche per altri tipi di posto e diversi gradi di scuola, ma solo a condizione che già sia avvenuta la conferma in ruolo.
- La **provincia di destinazione** può essere una sola, salvo per i docenti neo-immessi da concorso in fase B e C che possono indicarne, in sub ordine, più di una, purché appartenenti alla stessa regione in cui è stato effettuato il concorso.
- Oltre alla consueta possibilità di "**scambio di posto**" tra coniugi, anche tra province diverse (se entrambi della stessa tipologie di posto o classe di concorso) tale possibilità viene estesa "in via eccezionale" a coloro che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria interprovinciale senza ottenerla, sempre a pari requisiti di classe di concorso o posto. Il Miur, d'intesa con i sindacati, darà indicazioni operative agli USR al fine di assicurare modalità trasparenti ed omogenee.
- L'**età dei figli**, per poter fruire della precedenza da parte delle madri e dei padri, è stata elevata da 3 a 6 anni poi, in subordine, fino a 12 anni, ma solo nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Ovviamente tale estensione si applica non solo a tutti i docenti ma anche al personale educativo e ATA.
- Nulla è innovato per il **personale educativo**.
- Nulla è innovato per il **personale ATA**. Sono state ampliate le possibilità di utilizzo in caso di esubero, Dsga compresi.
- Nulla è innovato per quanto riguarda la **valutazione dei titoli** sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie in riferimento alla tabella del CCNI 2016/2017 sulla mobilità.

[ipotesi ccni scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a s 2016 2017 del 15 giugno 2016](#)

12 Concorso docenti: chiarimenti sullo svolgimento della prova orale e sulle graduatorie di merito

Il MIUR sollecita la conclusione delle procedure in tempo utile per le assunzioni 2016/2017.

17/06/2016

Il MIUR con la [nota 15975 del 10 giugno 2016](#), ha fornito chiarimenti sullo svolgimento delle **prove orali** e sulla pubblicazione delle **graduatorie di merito**.

Svolgimento prove orali

Chi ha superato la prova scritta (ed eventualmente pratica) riceverà una comunicazione individuale (con riportato anche il voto conseguito) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova orale.

Il **calendario delle prove orali** potrà anche essere pubblicato sui siti degli uffici scolastici regionali.

Ogni candidato, 24 ore prima della prova, dovrà estrarre la propria tra quelle predisposte dalla commissione (almeno tre volte il numero dei candidati).

Nella nota sono richiamate le modalità di **svolgimento della prova orale** previste dal bando:

- per massimo 35 minuti, di una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute
- per massimo 10 minuti, da interloquzioni con il candidato, da parte della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera.

Sono anche precisate le modalità di svolgimento per gli ambiti disciplinari.

La prova orale è **superata** se si consegue un punteggio di **almeno 28/40**.

Valutazione dei titoli e pubblicazione della graduatoria di merito

Una volta completate le prove orali si procede alla **valutazione dei titoli dichiarati** (il cui controllo è in corso a cura degli Uffici scolastici regionali).

Il voto finale è costituito dalla somma dei voti delle prove e da quello dei titoli ed è in 100/mi.

La **graduatoria di merito** sarà costituita da un numero di candidati pari ai posti messi a concorso incrementato del 10%.

Per gli **ambiti verticali** (AD01, AD02, AD03, AD04, AD05) la graduatoria sarà unica e conterrà un numero di candidati pari alla somma dei posti messi a concorso per le due classi di concorso incluse nell'ambito, incrementati del 10%.

La nota inoltre **sollecita gli uffici e le commissioni** a mettere in atto tutte le possibili modalità organizzative per garantire la **pubblicazione delle graduatorie definitive entro il 15 settembre 2016** in modo da poter essere utilizzate per le assunzioni del 2016/2017.

Ricordiamo che la data ultima del 31 agosto è stata prorogata (per il solo anno scolastico 2016/2017) al 15 settembre dal DM 42/16 convertito con la legge 89/16

[nota 15975 del 10 giugno 2016 concorso docenti indicazioni prove orali e graduatorie di merito](#)

13 Pronto il regolamento del nuovo concorso per dirigenti scolastici

Il testo è stato trasmesso al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione senza alcun incontro di informativa con i sindacati.

15/06/2016

Con colpevole e **notevole ritardo** il **MIUR** ha finalmente predisposto il **Regolamento** in base al quale sarà emanato il bando del **nuovo concorso** per il reclutamento dei **dirigenti scolastici**.

Il 14 giugno il testo del Regolamento è stato **trasmesso al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione** per un parere non dovuto ma ritenuto importante visto che il CSPI è organo di supporto tecnico scientifico del Ministro. Non è stato ritenuto utile invece da parte dei responsabili del MIUR un **incontro di informativa con le organizzazioni sindacali**: un confronto **con chi nella scuola opera e che rappresenta l'area V della dirigenza scolastica** avrebbe potuto **evitare errori** e/o contraddizioni nel prossimo bando.

Il Regolamento dopo il parere del CSPI passerà al vaglio del Consiglio di Stato e successivamente potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. È pertanto molto probabile che **entro il prossimo autunno sia pubblicato il tanto atteso bando**.

Si ricorda che il bando per il reclutamento dei dirigenti scolastici **avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2014**, termine che col decreto mille proroghe era stato spostato al 31 marzo 2015; da quella data però era calato il più assoluto silenzio sul bando, salvo il comma della legge di stabilità per il 2016 (comma 217 Legge 208 del 28 dicembre 2015) che riassegnava al MIUR il compito di organizzare la procedura concorsuale.

Sull'indifferenza del MIUR e del Governo riguardo alla funzionalità delle scuole, più volte siamo intervenuti chiedendo l'immediata emanazione del bando di concorso, sia per i dirigenti scolastici sia per i Direttori SGA, e denunciando l'insostenibile numero di istituzioni scolastiche date in reggenza.

Il corso-concorso sarà nazionale

Rispetto alle versioni illustrate negli incontri di informativa del [29 dicembre 2014](#) e [30 marzo 2015](#) il Regolamento contiene **molte novità**. Prevede che il concorso sia articolato in tre fasi:

una prova preselettiva (se il numero dei concorrenti sarà almeno tre volte superiore al numero dei posti messi a concorso);

il concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale consistente in una **prova scritta** e in una **prova orale**;

il corso di formazione dirigenziale e tirocinio, 4 mesi più altri 4 mesi.

Saranno messi a concorso **tutti i posti che risultino vacanti e disponibili** alla data di indizione del concorso ed i posti che si rendano vacanti e disponibili nel triennio successivo. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale saranno ammessi candidati nella percentuale del 20% in più rispetto al numero dei posti

Requisiti di ammissione al concorso: laurea magistrale, specialistica, o conseguita col previgente ordinamento; servizio non inferiore a 60 mesi, anche non continuativi, incluso quello svolto con contratti a tempo determinato, maturato nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere **indicati l'ordine di preferenza tra le regioni**, per l'individuazione della sede del corso di formazione dirigenziale e della scuola dove svolgere il tirocinio, e la **lingua straniera scelta**.

Prova preselettiva nazionale: 50 quesiti a risposta multipla mediante l'ausilio di sistemi informatizzati; il punteggio è restituito al termine della prova. Alla prova scritta sarà ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione.

Prova scritta: 5 domande a risposta aperta sulle materie dell'art. 10; una delle 5 domande è formulata e svolta nella lingua straniera scelta dal candidato.

Prova orale: colloquio sulle materie d'esame dell'art.10; verifica della conoscenza dell'informatica; verifica della conoscenza della lingua prescelta. Supereranno la prova scritta e la prova orale i **candidati che avranno ottenuto** sia per una che per l'altra prova **il punteggio pari o superiore a 70**.

Valutazione dei titoli: punteggio non superiore a **30 punti** da riconoscere solo ai candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale.

I candidati che superano le prove scritta e orale sono inseriti nella **graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione**. Un **Comitato Tecnico Scientifico** istituito con decreto del Ministro predisporrà i quesiti della prova preselettiva e i quesiti della prova scritta. Nel primo concorso, **una quota non superiore al 5% sarà riservata** ai soggetti dell'art. 1 comma 2 ter del DI 58/2014.

Il corso di formazione dirigenziale, per quanti hanno superato le prove scritta e orale e sono stati inseriti nella graduatoria generale di merito nazionale, può essere organizzato a livello regionale; **durerà 4 mesi**, di cui non più di **2 anche a distanza**.

Tutti i candidati che abbiano frequentato con profitto il corso di formazione dirigenziale (con punteggio in centesimi attribuito dalla Commissione), saranno ammessi al **tirocinio, della durata di 4 mesi, presso scuole individuate dall'USR**.

I candidati che terminano il tirocinio e superano il **colloquio finale** sono inseriti nella **graduatoria generale di merito**, che comprende i vincitori pari al numero di posti messi a concorso.

Il concorso prefigurato dal Regolamento sembra una continua corsa ad ostacoli.

L'articolazione del corso di formazione e del tirocinio (4 mesi più 4 mesi) non consentirà l'entrata in ruolo per il 2017-2018 dei futuri dirigenti scolastici con la conseguenza di un numero altissimo di reggenze per i prossimi 2 anni scolastici e con aggravio di lavoro per tantissimi dirigenti scolastici che oltre alla propria scuola dovranno mandare avanti anche la/le scuola/scuole affidate in reggenza.

[schema di decreto ministeriale del 14 giugno 2016 regolamento concorso dirigenti scolastici](#)

14 Mobilità scuola 2016/2017: i posti disponibili dopo i trasferimenti provinciali della scuola secondaria di primo grado

Pubblicati i trasferimenti provinciali. Dopo la fase A risultano disponibili 14.216 posti comuni e 6.762 posti di sostegno.

13/06/2016

Il 13 giugno 2016 è avvenuta la **pubblicazione** dei risultati dei **movimenti per la fase A** della **scuola secondaria di primo grado**. I docenti interessati possono prendere visione

dell'esito della domanda (provinciale, di trasferimento o di mobilità professionale) su [Istanze online](#): accedere alla propria pagina personale, fare click in alto a destra su "Altri servizi" e quindi "Mobilità in organico di diritto". Coloro che hanno presentato domanda hanno comunque ricevuto una comunicazione di avviso nella propria casella di posta.

Sulla base dei dati riepilogativi forniti dal Miur abbiamo effettuato una prima [elaborazione](#) sulla **situazione dei posti disponibili dopo la fase provinciale**: risultano disponibili per le fasi successive: **14.216 posti comuni** (di cui 879 accantonati per gli assunti da concorso nelle fasi B e C e 2.420 per i passaggi interprovinciali) e **6.762 posti di sostegno** (di cui 19 accantonati per gli assunti da concorso nelle fasi B e C e 1.586 per i passaggi interprovinciali). Risulta anche qualche (limitata) situazione di soprannumero provinciale probabilmente dovuta a specifiche condizioni locali.

In [allegato](#) la situazione complessiva e quella suddivisa per provincia e per classe di concorso/tipo di posto.

[elaborazione flc cgil riepilogo situazione organico scuola secondaria di I grado 2016 2017 dopo i trasferimenti fase a giugno 2016](#)

15 Obblighi di servizio dei docenti dopo il termine delle lezioni

Gli impegni di lavoro sono programmati e deliberati dal Collegio ad inizio anno scolastico. I docenti del potenziamento hanno gli stessi diritti-doveri: no ad "utilizzazioni di comodo".

13/06/2016

A lezioni ormai terminate, si ripresenta nelle scuole il diffuso disorientamento per quanto riguarda gli obblighi di servizio dei docenti non impegnati negli esami, aggravato quest'anno da una legge 107 che pare abbia rivoluzionato tutto, anche quello che non ha toccato.

Occorre richiamare il quadro normativo, contrastando ogni forma di interpretazione fantasiosa. Le attività di insegnamento e funzionali sono declinate negli artt. 28 e 29 del CCNL vigente, con una particolare attenzione a due specifici punti, spesso trascurati da una lettura sommaria: l'attività di insegnamento, per le ore spettanti, si svolge *"nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale"* e il *piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente* sono deliberati dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico.

Ne consegue che nulla può essere imposto al di fuori di quanto già stabilito, sia come organizzazione (riunioni in gruppi, attività in biblioteca, formazione...), sia come obbligo deciso unilateralmente dal dirigente; tantomeno una formale presenza a scuola in assenza degli studenti secondo il monte-ore settimanale, per ristabilire una sorta di "parità democratica" con i colleghi impegnati negli esami finali.

Per completezza di informazione i soli docenti delle secondarie sono tenuti a *"rimanere a disposizione"* nei giorni di svolgimento delle prove scritte.

Le stesse condizioni si applicano ai docenti del potenziamento che, assegnati agli istituti in quota aggiuntiva, non devono subire modifiche nella tutela del loro rapporto di lavoro e nei diritti-doveri contrattuali. L'assenza del MIUR nel definire le linee-guida per orientare gli Organi Collegiali nell'efficace utilizzo dell'organico dell'autonomia, come più volte da noi richiesto, ha portato ad una vera e propria improvvisazione le scuole, che hanno scelto di avvalersi di questi insegnanti rincorrendo l'emergenza e spesso svincolando ruolo e professionalità.

Non si perde occasione per ribadire che gli impegni dei docenti del potenziamento devono essere coerenti e funzionali alla progettazione e all'attuazione del PTOF, secondo criteri organizzativi elaborati dal Collegio e definiti nel funzionamento dal Consiglio di istituto.

Nel caso siano stati coinvolti in aree di fabbisogno comprendenti percorsi formativi individualizzati specifici (vedi ore di recupero), fermo restando quanto deliberato nel piano delle attività, il loro impegno aggiuntivo dopo il termine delle lezioni è trattato alla pari di chiunque altro, perché il riferimento ex lege OM 92/2007 ne è la garanzia normativa.

In sintesi, il docente assegnato all'organico potenziato non è la risorsa salvifica di operazioni a basso o nullo costo, flessibile e disponibile perché assoggettato ad un provvedimento di reclutamento sul quale scontare la novità: non deve passare il concetto di "fare differenze" sulle prestazioni svolte. Su questo è necessario vigilare, ed è responsabilità sia dei diretti interessati che delle RSU nella loro funzione di parte sindacale fare emergere ogni violazione. È molto triste evidenziare come tanto impegno stia diventando invisibile e come, anche nella comunità educante si rischiano discriminazioni tra lavoratori: nella missione stessa della scuola, quella di ragionare in prospettiva, va ripresa con forza l'idea di riconoscere e retribuire adeguatamente il lavoro in ogni sfumatura, perché solo su questa convinzione si potrà preservare il principio di valorizzare l'essenza stessa di tutti i lavori che verranno.

[scheda flic cgil mappa dei poteri e delle competenze nella contrattazione di scuola settembre 2015](#)

16 Docenti precari scuola dell'infanzia: le novità per le assunzioni 2016/2017

**L'utilizzo delle graduatorie di merito del concorso del 2012 e le garanzie per le graduatorie ad esaurimento.
15/06/2016**

La [legge 89/16](#) di conversione del DL 42/16, ha introdotto alcune **novità per le assunzioni in ruolo del 2016/2017 nella scuola dell'infanzia**.

Per la quota del 50% riservata ai concorsi, fino alla pubblicazione delle graduatorie del concorso 2016, si utilizzano, nelle regioni ove sono presenti, le graduatorie del concorso 2012. I docenti inclusi nelle **graduatorie del concorso del 2012** che non siano assunti nella loro regione, potranno presentare domanda volontaria per essere assunti nelle altre regioni indicando l'ordine delle stesse. Chi presenta la domanda di assunzione nelle altre regioni e non accetta la proposta di nomina sarà definitivamente cancellato sia dalla graduatoria del concorso che da quella ad esaurimento (qualora vi sia inserito).

La quota riservata alle assunzioni nelle altre regioni non può superare il 15% dei posti disponibili.

Al termine delle assunzioni per il 2016/2017 le graduatorie del concorso 2012 sono soppresse.

Il Ministero sta per pubblicare il decreto attuativo previsto dalla legge per gestire questa procedura.

Il periodo in cui si potrà **presentare la domanda** per le altre regioni dovrebbe essere tra **la fine di luglio e i primi di agosto**.

Nelle Regioni dove è **ancora presente la graduatoria di merito** del concorso 2012 (Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia), la ripartizione dei posti destinati alle assunzioni sarà al 50% tra concorso 2012 e graduatorie ad esaurimento.

Nelle altre regioni alle graduatorie ad esaurimento sarà assegnato l'85% dei posti e il rimanente 15% sarà destinato all'assegnazione su base nazionale degli inclusi nelle graduatorie di concorso di altre regioni che non siano stati assunti nelle stesse.

È difficile fare ipotesi sui **numeri per regione** non essendosi conclusa la mobilità. Gli unici dati attualmente disponibili sono la **consistenza delle GAE** (circa 23.000) e **delle graduatorie del concorso 2012** (circa 1.700).

Al momento i **posti liberi** sono circa 5.000 (3.500 comuni e 1500 di sostegno), ma potrebbero aumentare per i passaggi ad altri ordini di scuola nelle fasi della mobilità ancora da espletare.

Appena sarà pubblicato il decreto metteremo a disposizione la nostra **scheda di lettura**.

Questo provvedimento è un atto dovuto ai docenti delle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia che parzialmente li ripaga della mancata assunzione nella fase di potenziamento del Piano nazionale di stabilizzazioni. Rimane intatto il diritto alla stabilizzazione dei docenti delle GAE, come previsto dalla legge 296 del 2006.

17 Bonus docenti: i fondi assegnati alle scuole sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato

Il MIUR ci ha informato che preciserà con una nota come calcolare il "lordo dipendente".

13/06/2016

Poiché dalle scuole ci sono pervenute numerose richieste di chiarimento **su come considerare i fondi** di recente comunicati alle scuole relative al **bonus** per la valorizzazione del **personale docente** a tempo indeterminato, rendiamo noto di aver acquisito dalla Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del **MIUR** che **tali risorse sono da considerare lordo stato**.

Ciò in ragione del fatto che la ripartizione è stata fatta sull'ammontare complessivo dei **200 milioni di euro** stanziati dalla legge 107/2015.

Ci è stato assicurato che un'apposita nota ministeriale preciserà quanto sopra affermato.

18 Estero: il Maeci sta ancora aspettando Godot

Congelato il settore estero in attesa della famigerata "riforma".

15/06/2016

Ancora in attesa della cosiddetta "riforma" delle **Istituzioni Scolastiche Italiane all'Estero** che dovrebbe scaturire dai decreti applicativi della legge 107 e quindi in un contesto legislativo confuso e incerto, il **MAECI**, con grande fatica, cerca di continuare a svolgere l'ordinaria amministrazione.

I tempi di approvazione della "riforma" sembrano infatti allungarsi rispetto agli allarmi degli scorsi mesi, a causa probabilmente della **mancanza di chiarezza** delle prospettive e di un conflitto velato tra MIUR e MAECI sulla **nuova organizzazione** e sulla divisione delle competenze. E non si dimentichi che a tutt'oggi ancora **nessun passo ufficiale è ancora stato fatto**: le bozze che girano sono tutte informali e le discussioni e le trattative sono relegate in stanze chiuse e segrete, fuori da ogni controllo democratico e da ogni confronto. L'unico accenno fatto nella riunione dall'amministrazione è stato che le parti sociali saranno convocate, per un'informativa, solo ai livelli più alti e soprattutto solo quando l'intero pacchetto sarà preconfezionato e quindi non più passibile di eventuali correzioni, se non minime, ma che non intaccheranno l'impianto generale.

La **FLC CGIL ribadisce** che gli articoli della legge 107 **non prevedono** in nessun modo **l'impianto che traspare a tutt'oggi**, che invece è frutto di un' arbitraria e autoritaria decisione autonoma di MIUR e MAECI, che continuano a mettere in discussione, nonostante mille sentenze contrarie, il ruolo decisivo della contrattazione e delle organizzazioni sindacali.

Durante la riunione con il MAECI, si è inoltre discusso della **possibilità di riaprire i trasferimenti estero su estero**, che negli ultimi anni erano stati sospesi per presunte questioni di bilancio (caso differente quelli tra le Scuole Europee dove sono invece finanziati direttamente da Bruxelles). L'amministrazione, alla quale la FLC CGIL e le altre organizzazioni sindacali avevano chiesto nuovamente di trovare un modo per permettere al personale in servizio all'estero di poter avere accesso ai trasferimenti, ha proposto una possibile soluzione, anche se parziale. Abbiamo chiesto anche con forza di individuare una soluzione facendo riferimento non solo alle leggi vigenti, ma anche al CCNL.

Proprio **a causa del ritardo** della "riforma", l'amministrazione ha prorogato sia le graduatorie permanenti (rimandando il previsto aggiornamento), sia le graduatorie per le supplenze all'estero.

Ancora alla firma del MEF il decreto relativo al contingente per il 2016/17, il cui procrastinarsi mette a rischio, come debitamente fatto presente dalle organizzazioni sindacali, l'effettiva presenza nelle sedi estere ad inizio anno scolastico dei docenti e del personale ATA da nominare.

È stata poi firmata l'intesa tra i sindacati e la delegazione MAECI/MIUR **sui criteri dell'accordo sui MOF** del corrente anno scolastico e sottoscritta l'ipotesi di intesa per quello 2016/17.

Al tavolo è stata anche annunciato che è in fase di preparazione l'avviso per la selezione dei Dirigenti Scolastici per nove destinazioni. La FLC CGIL ha chiesto di modificare il requisito degli anni di servizio richiesti portandoli da 6 a 4, in modo da permettere ai vincitori delle ultime tornate di partecipare alla selezione.

In ultimo, la FLC CGIL, in vista della prossima riorganizzazione del sistema che necessiterà sia di consolidate competenze organizzative che di nuove capacità, ha chiesto all'amministrazione di farsi promotrice presso il MIUR di un allargamento del numero del personale collocato fuori ruolo, in modo da preservare tutte le professionalità presenti e contemporaneamente dare la possibilità di utilizzare nuovi apporti organizzativi.